

ARIC

Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

CAPITOLATO TECNICO

APERTA *fl.*





~~PROCEDURA NEGOZIATA~~ PER LA FORNITURA DEI SISTEMI DI
MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO FMG-FLASH GLUCOSE
MONITORING DA DESTINARE AI PAZIENTI DELLE AA.SS.LL. DELLA
REGIONE ABRUZZO

Stefano Gale *Valeria Mont*

ARIC
Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

SOMMARIO

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITA'	3
2. DURATA DELLA FORNITURA.....	5
3. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI E CONFEZIONAMENTO	5
4. CONSEGNE	7
5. VERIFICHE DEI PRODOTTI	8
6. GESTIONE NON CONFORMITÀ E RESI.....	9
7. INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO.....	10
8. "FUORI PRODUZIONE" E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI	10
9. AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO.....	11
10. ASSISTENZA POST-VENDITA.....	11
11. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	12
12. REFERENTI DELLA FORNITURA	13
13. RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA ARIC E ASL CONTRAENTI.....	14
14. SICUREZZA	15
15. GARANZIE.....	15
16. PAGAMENTI.....	15
17. ADEGUAMENTO PREZZI.....	16
18. RISOLUZIONE E RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO.....	17
19. DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI.....	17
20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	18
21. FORO COMPETENTE	19

Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITA'

Il presente Capitolato Tecnico disciplina le modalità relative alla fornitura dei sistemi di monitoraggio Flash del glucosio FMG-Flash Glucose Monitoring da destinare ai pazienti delle ASL della Regione Abruzzo.

Si specifica che, nel presente documento, con il termine:

- *Fornitore* si intende l'aggiudicatario della gara;
- *ARIC* si intende il Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo....., responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura di gara finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro ^{annuale} ~~biennale~~;
- *Accordo Quadro* si intende l'accordo concluso dal Soggetto Aggregatore, per conto delle Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte e con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Aziende Sanitarie la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, ^{nel} ~~nella~~ *Lettera d'Invito* e nei relativi allegati;
- *ASL Contraente* si intende l'Azienda del Servizio Sanitario Regionale (ASL di Pescara, ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, ASL Lanciano Vasto Chieti e ASL Teramo) che, sulla base della normativa vigente, aderisce all'Accordo Quadro stipulato dal Soggetto Aggregatore mediante la sottoscrizione di un Contratto Attuativo nel periodo di sua validità ed efficacia;
- *Contratto Attuativo* si intende il rapporto contrattuale intercorrente tra la singola Azienda Sanitaria ed il Fornitore, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore della medesima Azienda Sanitaria la prestazione appaltata per i fabbisogni dichiarati e alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro. Nel Contratto Attuativo sono declinate altresì le modalità di fatturazione e pagamento;
- *Ordinativo di fornitura* l'ordine di esecuzione istantaneo della fornitura con cui l'Azienda del Servizio Sanitario utilizza l'Accordo Quadro e che dettaglia di volta in volta, la quantità di prodotto che l'Azienda intende acquistare, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione.

Le tipologie di prodotto, la quantità ed i relativi importi sono di seguito riportati e



ARIC

Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

s'intendono relativi al periodo di 12 mesi:

DISPOSITIVI	QUANTITA' COMPLESSIVA	PREZZO UNITARIO a base d'asta	IMPORTO COMPLESSIVO
Sistema Flash Glucose Monitoring denominato "FMG" - SENSORE	65.312	€ 34	€ 2.220.608,00
Sistema Flash Glucose Monitoring denominato "FMG" - LETTORE	2.512	SCONTO MERCE	€ 0,00
STRISCE in confezione da 25 pz	32.656 confezioni	SCONTO MERCE	€ 0,00
LANCETTE PUNGIDITO in confezione da 50 pz	16.328 confezioni	SCONTO MERCE	€ 0,00
IMPORTO TOTALE			€ 2.220.608,00




Tabella 1

L'importo totale indicato si riferisce alla fornitura dei sensori ed è comprensivo della fornitura dei lettori, delle strisce e delle lancette pungidito, nelle quantità indicate in Tabella 1, nonché della possibilità di utilizzare l'APP "Freestyle libre link" e la piattaforma denominata "Libre view e libre desk".

Nel corso di tutta la durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore, salvo quanto previsto ai successivi articoli, sarà obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta in sede di gara.

Le quantità dei prodotti, indicate in Tabella 1, si riferiscono al fabbisogno per annuale. Si precisa che i predetti quantitativi di prodotto sono stati determinati tenendo conto dei fabbisogni presunti da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale destinatarie della presente gara ed avuto riguardo alle variabili che possono intervenire nel corso della fornitura limitatamente al periodo della stessa. Tali valori, stimati e puramente indicativi, sono riportati al solo fine di consentire opportune valutazioni del Fornitore nella formulazione dell'offerta ed ai fini dell'aggiudicazione.

I quantitativi effettivi di dispositivi e prodotti da fornire saranno determinati esclusivamente in base agli Ordinativi di fornitura emessi dalla singola ASL contraente, sino a concorrenza dell'importo di aggiudicazione definito in ciascun Contratto Attuativo sulla base del fabbisogno indicato dalla medesima ASL. Tale importo massimo, tuttavia, non è vincolante né per il Soggetto Aggregatore né per le ASL contraenti, che non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di emissione di




Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli Ordinativi da parte del Fornitore stesso.

Il Soggetto Aggregatore, su richiesta delle Aziende Sanitarie contraenti, nel corso dell'esecuzione contrattuale potrà apportare, nei casi e nelle modalità previste dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti dalla richiamata normativa.

2. DURATA DELLA FORNITURA

 Con la stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per ¹²~~24~~ mesi, decorrenti dalla data della stipula dell'Accordo Quadro medesimo.

I Contratti Attuativi con le singole ASL contraenti avranno la medesima scadenza.


Si precisa che, in caso di particolare urgenza, ciascuna ASL contraente può disporre, prima della stipula del contratto attuativo, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Si evidenzia che trova applicazione l'art. 106, comma 11, del D. lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni per il Soggetto aggregatore.

Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, quali ad esempio l'immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, il Soggetto aggregatore si riserva la facoltà di rescindere l'Accordo Quadro.

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI E CONFEZIONAMENTO

I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti



ARIC

Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

all'atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura CE (D. lgs. 24 febbraio 1997, n° 46 in attuazione della Direttiva 93/42, come modificato dal D. lgs. 95/1998 e dal D. lgs. 37/2010). I prodotti non conformi alla direttiva 2010/32/UE del 10 maggio 2010, se soggetti a tale prescrizione, non saranno presi in considerazione.

In caso di ulteriori provvedimenti emanati durante la fornitura, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non più conforme consegnato e giacente nei magazzini delle ASL Contraenti.

Il Fornitore, nella formulazione dell'offerta economica, dovrà indicare, per quanto offerto, la classificazione CND ed il numero della Banca Dati/ Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (BD/RDM), se già acquisito.


In caso di mancata dichiarazione del numero di Repertorio, visti gli obblighi delle Aziende Sanitarie di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, il Fornitore dovrà fornire dichiarazione sottoscritta dal produttore di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione al Ministero della Salute previsti dall'art. 13 del D.lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 "Attuazione della Direttiva 93/ 42 CEE concernente i dispositivi medici" e s.m.i..

L'indicazione della CND è vincolante ai fini della presentazione dell'offerta; è altresì vincolante la rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche indicate per il prodotto nel presente capitolato.

I dispositivi offerti dovranno appartenere alla classe di rischio prevista per la tipologia di prodotto secondo la destinazione d'uso indicata.

Ogni confezione dovrà riportare i dati necessari ad individuare il prodotto contenuto, il nome, la quantità, il nome e la ragione sociale ed indirizzo del produttore e/o fornitore, il codice prodotto attribuito dal fabbricante, la dicitura monouso (o simbolo relativo) ove previsto, la marchiatura CE, il lotto di produzione, la scadenza (conformità agli standard UNI CEI EN ISO 15223-1:2012 Simboli grafici per etichettatura dispositivi medici).

Tutte le diciture sui vari involucri devono essere riportate in lingua italiana e con colori indelebili.



confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere a perdere.

Il fornitore dovrà altresì garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell'Ordinativo di fornitura;
- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- prodotti consegnati con indicazione del nome commerciale del prodotto e relativo quantitativo;
- numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.


La firma posta dalla ASL contraente sul documento di trasporto attesta la mera consegna; in ogni caso ciascuna ASL contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura.

Il Fornitore si impegna a fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di ordinativi minimi. Al fornitore non sarà consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura.

5. VERIFICHE DEI PRODOTTI

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, le ASL contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento e nella scheda tecnica del prodotto offerto in gara.

La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi previsti. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, la ASL Contraente attiverà le pratiche di reso dei prodotti difettosi e/o non conformi, secondo quanto



Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo nonché la sua corretta conservazione.

Nella confezione, ove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con relative indicazioni d'uso.

Per tutto il corso della fornitura i prodotti dovranno essere gli stessi indicati all'atto della formulazione dell'offerta, fatto salvo quanto indicato agli artt. 8 e 9 del presente capitolato.

4. CONSEGNE

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore, nei locali e negli orari indicati da ciascuna ASL Contraente negli ordinativi di Fornitura.

La merce dovrà essere consegnata:

- franco magazzino compratore, nel sito e nelle quantità descritte nell'Ordinativo di fornitura dalle ASL Contraenti;
- entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze da assolvere entro 4 giorni lavorativi dall'ordine.




Nel caso in cui il fornitore non potesse dar seguito all'ordine nei tempi previsti, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla ASL come previsto di seguito.

Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il fornitore e singola ASL contraente.

La ditta concorrente è consapevole di dover fornire alle Aziende sanitarie pubbliche e pertanto non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

Ad eccezione del lettore, i prodotti, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto e il quantitativo espresso in misura. Le



7. INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO


Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il fornitore, assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 11, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle ASL contraenti e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di fornitura; in tale comunicazione il fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11. Durante il periodo di indisponibilità, previa comunicazione per iscritto al fornitore, la ASL contraente può procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato del prodotto di cui il fornitore è sprovvisto, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze della ASL contraente, addebitando al fornitore i maggiori oneri.

8. "FUORI PRODUZIONE" E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia dell'Accordo Quadro, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto in sede di gara, a causa della messa "fuori produzione" dello stesso da parte della ditta produttrice, il fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" al Soggetto aggregatore e alle ASL contraenti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- indicare, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro, il prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta e tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostitutivo.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l'effettiva messa fuori produzione (30 giorni), il Collegio Tecnico nominato in seno al Soggetto Aggregatore




previsto nel presente capitolato ed informerà tempestivamente il Soggetto aggregatore.

6. GESTIONE NON CONFORMITÀ E RESI

In tutti i casi di difformità qualitativa e/o quantitativa tra l'Ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, la ASL contraente invierà al fornitore una contestazione scritta via posta elettronica

- a) Nel caso in cui la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il fornitore dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente facoltà di applicazione delle penali per mancata consegna di cui al successivo art. 11 fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.
- b) Nel caso in cui la quantità dei prodotti conformi consegnati sia superiore alla quantità ordinata, il fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per la ASL contraente ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, le quantità di prodotto consegnate in eccesso, concordandone con la ASL contraente le modalità.
- c) Nel caso di difformità qualitativa, il fornitore s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per la ASL contraente e entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con la stessa ASL le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 11 del presente capitolato. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, la ASL contraente può, altresì, previa comunicazione per iscritto al fornitore, procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato addebitando al fornitore i maggiori oneri.

Nel casi b) e c), qualora i prodotti resi siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e del numero progressivo assegnato all'Ordinativo di fornitura.



Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

procederà alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di procedura e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, il Soggetto aggregatore avrà facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i relativi contratti attuativi con quel fornitore.



In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto: in caso di indisponibilità temporanea del nuovo prodotto, la ASL contraente procederà all'acquisto in danno.

9. AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

In caso di disponibilità di formulazioni migliorative dei prodotti oggetto dell'Accordo Quadro e di conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare agli stessi, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, il fornitore si impegna ad informare il Soggetto aggregatore. Il fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata dal Collegio Tecnico del Soggetto Aggregatore. Resta inteso che, relativamente al prodotto migliorativo offerto, il fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di procedura. Solo a seguito di comunicazione da parte del Soggetto aggregatore dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

10. ASSISTENZA POST- VENDITA

Il fornitore, alla data di attivazione dell'Accordo Quadro, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata dell'Accordo Quadro, rendendo disponibile almeno un numero di telefono "verde" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR e un indirizzo e-mail. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati a ciascuna ASL contraente in sede di



Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

stipula del contratto attuativo.

L'assistenza ed il supporto dovranno consentire alle ASL contraenti di:

- richiedere informazioni sul prodotto offerto;
- richiedere informazioni sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richiedere informazioni circa le modalità di inoltro dei reclami.

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell'anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo (tra le 8.00 e le 18.00).

Durante l'orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate effettuate dalle ASL contraenti devono essere ricevute da un operatore addetto.

In caso di mancata disponibilità del supporto, rilevata a seguito di segnalazioni pervenute dalle ASL contraenti, per un periodo che si protragga oltre 2 (due) giorni lavorativi, verrà applicata la penale di cui all'art. 11.


Il fornitore dovrà garantire altresì l'informazione sul corretto, sicuro ed economico uso del materiale da parte degli utilizzatori. A tal proposito l'impresa aggiudicataria dovrà garantire:

- un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita e di supporto, laddove richiesta dal paziente;
- l'ascolto e la raccolta di suggerimenti e reclami per la soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati.

11. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di procedura, la singola ASL potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. 4, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo la ASL contraente potrà applicare una



Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

penale pari all'1 (uno) per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'Art. 113 bis del D.lgs 50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art. 6, per ogni giorno lavorativo di ritardo la ASL contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto oggetto di contestazione, ai sensi dell'Art. 113 bis del D.lgs 50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti all'art. 8, per ogni giorno lavorativo di ritardo la ASL contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto, ai sensi dell'Art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;


Si precisa che verrà considerato ugualmente ritardo il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la ASL contraente applicherà al fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 2 (due) giorni lavorativi, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alle ASL Contraenti una penale complessiva pari a Euro 100,00 per ogni giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

12.REFERENTI DELLA FORNITURA

Per tutta la durata della Accordo Quadro, il fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico e e-mail, un Responsabile del



Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

Contratto attuativo, con incarico di essere il referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente per quanto di rispettiva competenza.

Il suddetto responsabile avrà dunque la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare la reperibilità telefonica.

L'Azienda Sanitaria contraente ha la facoltà di richiedere anche la nomina di un Collaboratore scientifico che dovrà essere in grado di fornire, anche presso le sedi di ciascuna ASL contraente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico-scientifico e clinico relative al prodotto offerto.


13. RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA SUA ABRUZZO E ASL CONTRAENTI

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza del Soggetto Aggregatore, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività: espletamento della procedura di gara;

- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- gestione delle cauzioni provvisorie;
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- stipula dell'Accordo Quadro (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle ASL Contraenti);
- istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi anche in accordo a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- contrattualizzazione di nuovi prodotti.

E' invece di competenza della ASL Contraente il seguente elenco di attività:

- emissione ordini di fornitura e ricevimento merci con verifica qualitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dell'eventuale subappalto e del contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara e conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura con particolare ma non esaustivo riferimento, e sentito il Soggetto



Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

Aggregatore, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;

- monitoraggio della fornitura con comunicazione delle valutazioni del Soggetto aggregatore e al Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo;
- supporto al Soggetto aggregatore nell'istruttoria per un'eventuale revisione dei prezzi di cui al D. lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto.

14. SICUREZZA

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 95, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016.

15. GARANZIE



Per le garanzie necessarie ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della stipula di ciascun contratto, si rimanda alla Lettera di Invito.

16. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al fornitore



Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto, il fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.


Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente.

Per le disposizioni relative alla cessione del credito si rimanda allo Schema di Accordo Quadro.

17. ADEGUAMENTO PREZZI

Prima dell'aggiudicazione, il Soggetto aggregatore si riserva di verificare la congruità dei prezzi offerti con riferimento ad esiti di gara di altre stazioni appaltanti a parità di volumi e condizioni contrattuali e di procedere ad eventuale rinegoziazione. Il Soggetto aggregatore procederà altresì ad adeguare il prezzo offerto a fronte di sopraggiunte modifiche ai listini dei prodotti in gara, se adeguatamente motivate dall'Aggiudicatario.

Il Soggetto aggregatore si riserva di non procedere ad aggiudicazione con la



Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

conseguente mancata stipula dell'Accordo Quadro – qualora, anteriormente alla stipula del medesimo, Consip S.p.A. renda disponibili convenzioni di forniture equivalenti a quelli dell'offerta del concorrente, a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui al decreto n. 95/2012 (Spending Review) e lo stesso concorrente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 488/99.

Il Soggetto aggregatore si riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione definitiva qualora l'offerta del concorrente risulti peggiorativa in termini quali-quantitativi in relazioni a convenzioni Consip stipulate successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso, e nel caso in cui quest'ultimo non si renda disponibile ad adeguare le proprie condizioni economiche.

18. RISOLUZIONE E RECESSO DELL'ACCORDO QUADRO

E' facoltà del Soggetto aggregatore di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici nella gestione dei pazienti diabetici.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle ASL Contraenti dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Il Soggetto aggregatore potrà, altresì, recedere dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei casi declinati nello Schema di Accordo Quadro.

19. DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI

Il Fornitore, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

17

- a) posta elettronica certificata;
- b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nell'Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, il Soggetto aggregatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, il Soggetto aggregatore verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il fornitore, il subappaltatore o il subContraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Soggetto aggregatore e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell'Aquila.

Il fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di



ARIC

Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.


Il fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.


21. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e Soggetto aggregatore sarà competente esclusivamente il Foro di L'Aquila.

Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra fornitore e le singole ASL sono deferite alle competenze dell'Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell'ambito territoriale in cui opera l'Amministrazione contraente.

07/11/19





Valeria Oliva